

## ADEMPIMENTI

---

### ***Il modello F24 con il canale “sbagliato” costa 250 euro***

di **Sergio Pellegrino**

Il **D.L. 193/2016**, con una modifica introdotta in sede di **conversione**, ha, come è noto, **eliminato l'obbligo di ricorrere al canale telematico per la presentazione dei modelli di pagamento con un saldo superiore a 1.000 euro** da parte delle **persone fisiche non titolari di partita Iva**: se quindi devono versare imposte **senza utilizzare crediti in compensazione**, queste possono utilizzare il **modello cartaceo** presentandosi direttamente in banca o posta, **indipendentemente dall'ammontare** che deve essere corrisposto.

Qualora invece intendano ricorrere alla **compensazione di crediti**, anche **parziale**, nulla è cambiato e quindi devono presentare il **modello F24 necessariamente in forma telematica**.

È rimasta invariata anche la disciplina applicabile per i **soggetti titolari di partita Iva**, per i quali il ricorso al **telematico** è sempre e comunque **obbligatorio**.

In determinate situazioni, in particolare la **compensazione con presentazione del modello F24 a zero** e l'**utilizzo del credito Iva in compensazione oltre la soglia di 5.000 euro**, la delega di pagamento deve essere per forza di cose presentata mediante il **servizio telematico gestito dall'Agenzia delle entrate**.

Che cosa succede quando il contribuente **presenta il modello F24** attraverso un “canale” **non corretto**? Ad esempio, utilizzando il modello cartaceo al posto del telematico, piuttosto che l'**home banking** in luogo del **canale telematico dell'Agenzia**? Il comportamento è **sanzionabile**?

Alcuni ritengono che, non essendovi una specifica previsione normativa, **non vi sia alcuna sanzione applicabile**; altri invece sostengono che è presumibile che in queste circostanze si applichi la **sanzione fissa di 250 euro**.

La questione generalmente viene “liquidata” sulla base della considerazione che gli Uffici non hanno finora **mostrato interesse per queste violazioni**, ma in realtà non è così, almeno in **Veneto**.

Nella sede del **Master Breve di Belluno** uno dei Colleghi presenti ci ha evidenziato il caso di una società cliente che è stata sanzionata per aver **trasmesso modelli F24 per compensazioni del credito Iva effettuate nel 2011 oltre la soglia dei 10.000 euro** (poi ridotta a 5.000 euro dal 2012) utilizzando il **remote banking** anziché i **servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate**.

La violazione è stata punita dal **Centro Operativo di Venezia** con la **sanzione amministrativa da 250 a 2.000 euro**, ai sensi dell'[articolo 11, comma 1, lettera a\), D.Lgs. 471/1997](#), applicabile a **ciascun modello F24**.

Nel caso di specie, essendo **5 le deleghe di pagamento "incriminate"**, la sanzione applicabile andava quindi da un **minimo di 1.250 euro** ad un **massimo di 10.000 euro**, ridotta a **625,00 euro** per effetto dell'applicazione del **cumulo giuridico** (e ulteriormente **ridotta ad 1/3 in caso di definizione dell'atto di contestazione**).

Una **considerazione finale**: il fatto che l'**atto di contestazione** sia stato **notificato nel 2016** in relazione a **violazioni compiute nel 2011** e che sia stato emanato dal **Centro Operativo di Venezia**, derivando quindi da un **controllo "standardizzato"**, ci induce a ritenere che, presumibilmente, **non saranno poche le violazioni contestate a chi in questi anni ha utilizzato una modalità "impropria" per la presentazione delle deleghe di pagamento**.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

